



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO
Cod Fisc. 85501330014
Partita IVA 02107760015

Tel. (0124) 31.109-114
Fax (0124) 31.527
tributi@comune.rivara.to.it

ORDINANZA SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

N. 37/2013

L'ASSESSORE DELEGATO

- Premesso che:
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2004 sono stati approvati gli schemi di Statuto e Convenzione per la costituzione del Consorzio di Bacino Canavese che in seguito a fusione tramite incorporazione del Consorzio Servizi Alto Canavese è stato denominato Consorzio Canavesano Ambiente;
 - il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale è affidato alla Società ASA SERVIZI S.r.l. con sede in Strada del Ghiaro a Castellamonte;
 - la Società ASA SERVIZI S.r.l., con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 18/2010, è stata dichiarata ammissibile all'amministrazione controllata ai sensi del D.Lgs. 08.07.1999, n. 270;
 - le funzioni di commissario straordinario sono state affidate al Prof. Avv. Ambrosini Stefano con studio in Via Cernaia n. 15 – Torino;
 - dal molti giorni risulta sospeso il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi i servizi essenziali;
- Vista la nota Prot. n. 4029 in data 08.08.2013 con la quale è stato segnalato al Commissario Straordinario ASA il disservizio ed è stato richiesto il ripristino del servizio entro il termine di 24 ore;
- Preso atto che la nota di cui sopra è rimasta inevasa;
- Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 36 del 10.08.2013 con la quale si ordinava al Consorzio Canavesano Ambiente di assicurare e garantire la corretta effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti accumulati sul territorio comunale;
- Preso atto che l'Ordinanza di cui sopra è stata disattesa;
- Dato atto che con il susseguirsi dei giorni la mancanza del servizio ha accresciuto notevolmente i rischi di danni alla salute ed all'igiene pubblica oltre che di inquinamento ambientale ed atmosferico;
- Visto il verbale prot. n. 75093 del 12.08.2013, con il quale l'Arpa Piemonte ha accertato la presenza sul territorio comunale di cumuli di rifiuti nelle aree di raccolta RSU, invitando nel contempo questa Amministrazione ad adottare gli opportuni provvedimenti atti ad evitare il generarsi di possibili rischi ambientali e sanitari;
- Vista la nota dell'A.S.L. TO4 n. 3390/0076994 del 14.08.2013 che ha segnalato che l'accumulo dei rifiuti provoca esalazioni maleodoranti che possono incidere sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini, intesa non solo come assenza di malattia ma anche come benessere psico-fisico della persona, essendo possibile che ratti ed altri animali infestanti siano vettori di microrganismi nocivi per la salute;



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO
Cod Fisc. 85501330014
Partita IVA 02107760015

Tel. (0124) 31.109-114
Fax (0124) 31.527
tributi@comune.rivara.to.it

- Atteso che il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani sia indifferenziato che differenziato, non può subire interruzioni, trattandosi di servizio pubblico essenziale, attenendo alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e dell'ambiente;
- Ravvisata la necessità di garantire l'immediato ripristino del servizio di raccolta rifiuti, e comunque entro 24 ore dalla notificazione della presente ordinanza, con asportazione integrale di ogni quantità di rifiuto attualmente giacente sul territorio, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli di igiene e sicurezza pubblica;
- Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato ed in conseguenza delle accertate e ripetute violazioni ed omissioni commesse in tale periodo, di avvertire il Consorzio Canavesano Ambiente, che la presente costituisce formalmente messa in mora ai fini del risarcimento dei danni diretti, indiretti, morali e di immagine subiti dal Comune e dall'intera collettività di Rivara;
- Visto:
 - l'art. 50, comma 5, Del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
 - l'art. 13, comma 2, della Legge 23.12.1978 n. 833 e s.m.i., istitutiva del Servizio Sanitario nazionale;
 - l'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e s.m.i. in virtù del quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
 - visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
 - visto l'art. 14 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
 - vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
 - visto l'art. 650 del Codice Penale che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene;

ORDINA

1. al Consorzio Canavesano Ambiente, nella persona del Presidente pro-tempore Maurizio Cieol, di assicurare e garantire l'immediato ripristino del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, procedendo altresì alla raccolta e smaltimento dei rifiuti nel frattempo accumulatisi sul territorio comunale, entro e non oltre 24 ore dalla notifica della presente ordinanza;
2. di trasmettere copia della presente ordinanza:
 - al Sig. Prefetto della Provincia Torino;
 - al Presidente della Provincia;
 - al Commissario Straordinario A.S.A Prof. Avv. Ambrosini Stefano;
 - alla Procura della Repubblica di Ivrea;
 - all'Asl TO;
 - all'Arpa Piemonte;



COMUNE DI RIVARA

Corso Ogliani, 9
C.A.P. 10080

PROVINCIA DI TORINO
Cod Fisc. 85501330014
Partita IVA 02107760015

Tel. (0124) 31.109-114
Fax (0124) 31.527
tributi@comune.rivara.to.it

AVVISA

Che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso il Consorzio Canavesano Ambiente provvederà direttamente ed a totale carico del Consorzio Canavesano Ambiente all'esecuzione delle operazioni ordinate, incaricando una ditta specializzata ad operare nel settore in oggetto, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La presente Ordinanza vale quale formale messa in mora del Consorzio Canavesano Ambiente ai fini del risarcimento di ogni danno.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso Straordinario Al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Rivara, lì 14.08.2013

**L'ASSESSORE DELEGATO
(VAL Riccardo)**

